

## BGE 72 III 42

Bundesgericht (BGE), 1946-05-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_72\\_III\\_42](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_72_III_42)

FR: ATF 72 III 42

IT: DTF 72 III 42

### Volltext

42 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 13. 13. Sentenza 16 maggio 1946 nella causa Rosst La. ehiusura dell'esecuzione non e di osta.colo a.ll'annulla.mento d'un atto esecutivo (in concreto, dell'atteste.to di carenza. di beni), purehe non si sia in presenza. di fatti irrevoca.bili quali la. realizzazione di beni pignorati e il riparto della. somm~ rlea- vata. La pubblicazione dell'annulla.mento dell'atteste.to di ca.renza. di ben.i non. pub ~re ordinate. dalla. Camera d'esecuzione e dei fa.llimentl deI Tribunale federale per manca.nza. di competenza. Der Ab~bluss der Betreib~g hindert nicht die Aufhebung von Betr~bungs~dlunget.t (hier: des Verlustseheins ), ausser beim Vorhegen unWiderruflicher Tatsachen <vie etwa. Verwertung gepfändeter Sachen und Verteilung des Erlöses. Eine ~ffentliche Bek~tmachung der Aufhebung des Verlust- schems anzuordnen, ist das Bundesgericht nicht zuständig. La. clOt~ d~ !a poursuite n'em~che pas d'annuler un acte de pourBmte (ICI, I acte de default de biens) a. moins qu'on ne soit en presence de faits irrevocables, tels' que 10. realisation du gage ou 10. distribution des deniers. TI ~'appart!ent pas au Tribunal f6d6ra.l de faire publier l'annula- tlOn de 1 acte de demut de biens. Ritenuto in fatto : A. - Con precetto esecutivo 76653 dell'Ufficio di Lugano Domenioo Vanoni esouteva la « Ditta Carugati Paolo e Rossi Rioeardo rapp. ta da Carugati Paolo » per ottenere il pagamento deDa somma di 120 fr. a dipendenza d'un « taglio abusivo di bosoo ». Paolo Carugati faceva opposizione, ohe il Giudice di pace deI Ciroolo di Sessa respingear in via definitiva oon s~ntenza 25 settembre 1944. Ripresa da! Vanoni la procedura eseeutiva, l'Uffioio di Lugano gli rilaseiava, il 6 giugno 1945, un at~estato di oarenza di beni in odio deDa «Ditta Carugati Paolo e Rossi Riooardo » per la somma di 151 fr. 9000mprendente il oapitale, gli interessi eie spese. . Quest'attestato di oarenza di beni veniva pubblioato, il 5 febbraio 1946, nel Foglio offioiale deI Cantone Tieino. B. - 11 15 febbraio 1946, Riooardo Rossi inoltrava un reolamo all' Autorita cantonale di vigilanza, adducendo sostanzialmente quanto segue: Non esiste una «Ditta Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 13. 43 Carugati Paolo e Rossi Riecardo ». Il reelamante non ha mai autorizzato il Carugati a rappresentarlo. Ad ogni modo, l'esecuzione avrebbe dovuto essere promossa anohe oontro il Rossi; invece tutti gli atti sono stati intimati unicamente al CarugatL Il reelamante ignorb la prooe- dura eseeutiva fino al giorno della pubblicazione dell'at- testato di earenza di beni 001 Foglio offieiale cantonale. Cosl stando le eose, si ehiede ehe l'attestato di carenza di beni ooll'esecuzione 76653 dell'Ufficio di Lugano sia annullato e ehe quest'annuUamento sia pubbieato nel Foglio offieiale cantonale. Domenioo Vanoni ha proposto il rigetto deI riororso. Gonsiilerando in diritto : Come l'Autorita cantonale di vigilanza osserva, l'ese- euzione n° 76653 dell'Uffioio di Lugano e radiealmente nulla, perohe e diretta oontro una societa semplice, ehe non pub essere esoussa oome tale, ma soltanto nella per- sona dei suoi sooi presi individualmente. E paofioo ohe in concreto nessun atto eseeutivo e stato notificato al Rossi. D'altra parte, non e provato oh'egli abbia avuto oonoscenza dell'esecuzione (0 della procedura giudiziaria) prima della

pubblicazione dell'attestato di esistenza di beni nel Foglio ufficiale cantonale, ossia prima del 5 febbraio 1946. Egli ha interposto reclamo il 15 febbraio 1946, entro il termine di dieci giorni da che ha avuto conoscenza dell'attestato di esistenza di beni. La tempestività del reclamo non può quindi essere revocata in dubbio. L'Autorità cantonale di vigilanza ha tuttavia respinto la domanda del Rossi volta ad ottenere l'annullamento dell'attestato di esistenza di beni, poiché l'esecuzione era stata definitivamente chiusa. Giusta la sentenza del 27 settembre 1910 del Tribunale federale nella causa Strasser (RU 36 I 424 e seg. = ed. sep. vol. 13, pag. 161 e seg.), la chiusura dell'esecuzione non è di ostacolo all'annullamento d'un atto esecutivo, purché

Schuldbetriebs- und Konkursrecht. N° 14. non si può in presenza di fatti irrevocabili, quali la realizzazione di beni pignorati e il riparto della somma ricavata. In onore non si è in presenza di fatti irrevocabili: siccome il pignoramento è stato completamente infruttuoso, nessun bene ha potuto essere venduto ai pubblici incanti. Nulla si oppone quindi all'annullamento dell'attestato di esistenza di beni, come ha chiesto il Rossi. Contrariamente a quanto dichiara la sentenza del 26 dicembre 1918 su ricorso Cattani (RU 44 III 196), l'attestato di esistenza di beni non accertava soltanto come l'esecuzione sia stata liquidata, ma fa anche nascere per il creditore il diritto di sequestrare beni del debitore (art. 271, oltre 5 LEF) e di proporre contro terzi l'azione revocatoria (art. 285, cifra 1 LEF). Sta bene che nel fatto si è nullità dell'attestato di esistenza di beni. 6. radioale e quindi sempre opponibile al creditore che volesse valersi di esso. Ma il ricorrente ha un notevole interesse ad ottenere un'espressa dichiarazione della nullità, specialmente perché l'attestato di esistenza di beni è stato pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale. Il ricorrente chiede inoltre la pubblicazione dell'annullamento dell'attestato di esistenza di beni. Questa misura esce però dal quadro della procedura esecutiva e non può quindi essere ordinata da questa Camera per mancanza di competenza. La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia: Il ricorso è ammesso nel senso che l'attestato di esistenza di beni nell'esecuzione n.º 76653 dell'Ufficio di Lugano a carico della «Ditta Carugati Paolo e Rossi Riccardo» è annullato.

14. Auszug aus dem Entscheide vom 28. Juni 1948 i. S. Keller. Im Verhältnis der Rechte an Grundstücken ist ohne Rücksicht auf den Gewahrsam derjenige zur Klage aufzufordern, dessen Rechtsbehauptung den Eintragungen im Grundbuch widerspricht (Änderung der Rechtsprechung). I. Schuldbetriebs- und Konkursrecht. N° 14; Wird ein Miteigentum Bantēu gepfändet, der laut Grundbuch dem Schuldner zusteht, so ist demgemäss die Klagefrist nicht dem Gläubiger, sondern den andern Miteigentümern anzusetzen, wenn sie behaupten, der Schuldner habe am Grundstück in Wirklichkeit kein Miteigentum, oder es komme ihm ein kleinerer Anteil als der im Grundbuch angegebene zu.

Lorsque la procédure de revendication a pour objet un droit B.U. tm immeuble, la question de possession ne joue pas de rôle; la sommation d'ouvrir action doit être adressée à celui dont l'allégation est contraire aux inscriptions du registre foncier. (Changement de jurisprudence.) Lorsque la saisie a porte sur une part de copropriété qui, d'après le registre foncier, appartient au débiteur, le créancier doit par conséquent être assigné non pas au créancier mais aux propriétaires des autres parts qui prétendraient que le débiteur ne possède pas de droit B.U. l'immeuble ou que la part est inférieure à celle qui est indiquée dans le registre foncier. Se la diffidazione concerne un diritto su un immobile, la questione del possesso è irrilevante; la diffida a promuovere azione dev'essere indirizzata a colui, la cui allegazione è contraria alle iscrizioni nel registro fondiario. (Cambiamento di giurisprudenza.) Se il pignoramento colpisce una parte di proprietà che, giusta il registro fondiario, appartiene al debitore, il termine non dev'essere quindi assegnato al

creditore, ma ai proprietari delle altre parti che pretendono che il debitore non possiede diritti suU'immobile o' che Ja sua parte e inferiore a quella indicata nel registro fondiario. In der Betreibung des Arnold Keller gegen Sämi Gug- genheim pfändete das Betreibungsamt Bremgarten am 15. März 1946 auf Verlangen des Gläubigers den dem . Schuldner zustehenden Miteigentumsanteil zu einem Drit- tel an der Liegenschaft Marktgasse Nr. 67 in Bremgarlen, die laut Grundbuch dem Schuldner und seinen heiden Onkeln Louis und Emil Guggenheim als Miteigentümern zu je einem Drittel gehört. Daraufhin teilten Louis und Emil Guggenheim dem Betreibungsamte mit. dass sie einen Anspruch des' Schuldners « nur auf den Steigerungs- erlös (gemeint : auf den Erlös aus der Versteigerung. der Liegenschaft) anerkennen und zwar nur zur Hälfte auf den Erlös, soweit er Fr. 45,000.- übersteigt ». In der am 26. März 1946 zugestellten Pfändungsurkunde bemerkte das Betreibungsamt, dass Louis und Emil Guggenheim auf den gepfändeten Miteigentumsanteil

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.